

STATUTO MANAGERITALIA

Approvato dall'Assemblea nazionale del 16 novembre 2019

PREMESSA

MANAGERITALIA ha origine dalla FeNDAC, la Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, dei trasporti, del turismo, dei servizi, ausiliarie, del terziario avanzato e di categorie ad essi assimilabili, costituita nel 1945 in Roma per trasformazione dell'Associazione nazionale dei Dirigenti di Aziende Commerciali.

TITOLO I - DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1 – Definizione

1. MANAGERITALIA è la Federazione nazionale rappresentativa della dirigenza e delle altre categorie assimilabili a supporto del management, principalmente operanti nei settori del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Ausiliarie e Terziario Avanzato, nel seguito del presente Statuto denominata MANAGERITALIA o la Federazione.

2. MANAGERITALIA è apartitica ed ha sede istituzionale a Roma.

Art. 2 - Scopi

1. La Federazione ha fini di natura sindacale, assistenziale, culturale ed in genere di promozione del ruolo manageriale, anche attraverso contatti ed intese con tutte le componenti sociali.

2. In particolare persegue i seguenti scopi:

- a) tutelare gli interessi sindacali, assistenziali, previdenziali, sociali e professionali degli associati, rappresentandoli nella stipulazione dei contratti collettivi, nelle vertenze sindacali e assistendoli nei rapporti con gli Enti e le Istituzioni;
- b) definire e attuare le linee politiche e programmatiche a livello nazionale;
- c) gestire e sviluppare forme di tutela e garanzia assistenziale, previdenziale e assicurativa per gli associati e le loro famiglie;
- d) promuovere e realizzare iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale a favore delle categorie rappresentate;
- e) garantire le eventuali necessità di finanziamento delle Associazioni aderenti, controllandone la corretta gestione per lo sviluppo delle attività programmatiche e il mantenimento degli standard di erogazione dei servizi sul territorio;
- f) coordinare e indirizzare le attività delle Associazioni aderenti per rendere sinergica e omogenea la loro attività;
- g) verificare la corretta applicazione delle politiche federali sul territorio e intervenire in caso di necessità;
- h) promuovere e sostenere le attività delle Associazioni aderenti nei progetti di sviluppo, di cultura sindacale e associativa

TITOLO II - STRUTTURA DELLA FEDERAZIONE

Art. 3 - Partecipazione alla Federazione

1. La Federazione è costituita dalle Associazioni aderenti, distinte in sindacali territoriali e parasindacali le cui strutture organizzative, competenze e attività sono conformi alla disciplina delle Norme Comuni per le Associazioni aderenti a Manageritalia, allegate al presente Statuto.

2. Alla Federazione partecipano altresì i singoli dirigenti in servizio ed in pensione nonché i proscrittori volontari ed i soci

aderenti, rispettivamente indicati negli artt. 3, 4 e 5 delle Norme Comuni per le Associazioni aderenti per i quali l'iscrizione alle Associazioni comporta, in modo contestuale ed automatico, l'iscrizione anche alla Federazione.

3. Le Associazioni sindacali territoriali e parasindacali che intendono associarsi a MANAGERITALIA debbono presentare domanda alla stessa secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 4 - Cessazione di partecipazione

1. Costituiscono causa di cessazione di partecipazione a MANAGERITALIA:

- a) per l'Associazione aderente, lo scioglimento della stessa e/o il recesso volontario da effettuarsi con preavviso di un anno solare;
- b) per l'iscritto, il recesso volontario, la perdita dei requisiti per la partecipazione, la cessazione per morosità, l'espulsione.

2. Le Associazioni aderenti che per qualsiasi motivo cessino di appartenere a MANAGERITALIA perdono ogni diritto sul patrimonio federale.

Art. 5 - Provvedimenti per violazioni statutarie

1. Nei confronti degli organi sociali delle Associazioni aderenti in caso di violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto, possono essere applicati, a seconda della gravità dell'inadempienza, i seguenti provvedimenti:

- a) diffida;
- b) ammonizione;
- c) censura;
- d) nomina di un commissario o provvedimento equivalente.

2. I provvedimenti di cui alle lettere a) b) e c) sono irrogati dal Collegio nazionale dei Probiviri su ricorso proposto da organi o iscritti che vi abbiano interesse.

3. Qualora il Collegio nazionale dei Probiviri, in relazione alla particolarità dell'inadempienza, ravvisi l'opportunità che venga applicata la sanzione prevista dalla lettera d) del precedente comma 1, trasmette gli atti al Comitato di Presidenza che deciderà con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Art. 6 - Contributi

1. Le Associazioni aderenti sono tenute a corrispondere alla Federazione un contributo annuo associativo in relazione al numero dei loro iscritti nella misura e con le modalità che verranno stabilite di anno in anno dall'Assemblea nazionale.

2. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

3. Alla Federazione affluiscono inoltre i contributi versati in base alla contrattazione collettiva.

TITOLO III - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 7 - Organi

1. Sono Organi della Federazione:

- a) l'Assemblea nazionale;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti responsabili di area;
- e) il Comitato di Presidenza;
- f) il Collegio dei Revisori dei conti;
- g) il Collegio nazionale dei Proviviri.

2. Il mandato degli Organi sociali è quadriennale e decorre dalla data dell'Assemblea elettiva di rinnovo; alla scadenza, essi rimangono in carica fino all'elezione delle nuove cariche, astenendosi da straordinaria amministrazione.

3. Le eventuali cariche conferite in sostituzione di componenti di Organi sociali decaduti a qualunque titolo, subentrano nella residua durata del mandato originario.

4. I componenti degli Organi direttivi e di controllo che facessero registrare tre assenze consecutive o il 50% di assenze alle riunioni dell'Organo di appartenenza nell'ambito dello stesso anno solare sono considerati dimissionari. Il Comitato di Presidenza valuterà le giustificazioni addotte e delibererà sulla prosecuzione o meno del mandato.

5. I soggetti che abbiano ricoperto le cariche previste dal presente Statuto per il periodo massimo consentito non possono essere rieletti alle cariche stesse se non sia decorso almeno un quadriennio dalla scadenza dell'ultimo mandato.

Art. 8 - Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è costituita dai Consiglieri delle Associazioni aderenti ai quali vengono attribuiti voti in proporzione agli iscritti a ciascuna delle Associazioni per i quali sia stato corrisposto alla Federazione il contributo annuo del precedente esercizio.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono delegare la titolarità dei voti di cui sono portatori soltanto a supplenti, scelti tra gli iscritti all'Associazione, che siano designati con delibera assunta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a cui aderiscono.

3. L'Assemblea nazionale nomina tra i suoi componenti il Presidente dell'Assemblea, la Commissione elettorale e la Commissione di verifica dei poteri. Nomina altresì il Segretario.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale ha i seguenti compiti:

- a) determina l'indirizzo generale della politica e dell'attività federale;
- b) esamina, valuta e approva il programma annuale sia in termini di attività che di bilancio;
- c) approva il preventivo di spesa annuale ed il rendiconto consuntivo;

- d) elegge nel proprio ambito, ogni quattro anni, il Presidente federale e i Vice Presidenti federali;
- e) definisce le competenze e ratifica gli emolumenti del Presidente federale e dei Vice Presidenti federali, dando mandato al Presidente dell'Assemblea di formalizzarne il rapporto;
- f) elegge ogni quattro anni il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio nazionale dei Proviviri;
- g) nomina il Responsabile delle relazioni sindacali;
- h) delibera sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Comitato di Presidenza;
- i) nomina o designa i rappresentanti della Federazione presso enti, società, organizzazioni in cui la stessa partecipa, impartendo le opportune direttive. Tali rappresentanti dovranno riferire al Comitato di Presidenza periodicamente e/o ogni qualvolta sia loro richiesto dal Presidente federale;
- j) sostituisce e revoca i rappresentanti di cui alla precedente lettera e revoca le cariche federali. Condizione di ammissibilità di una proposta di sostituzione e/o revoca è che la stessa sia presentata da almeno il 25% dei componenti l'Assemblea nazionale. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima riunione dell'Assemblea nazionale. Per la revoca occorrono due terzi dei voti dei presenti, col minimo di oltre la metà dei componenti l'Assemblea nazionale;
- k) stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno la misura e le modalità del contributo di cui all'art.6 del presente Statuto;
- l) costituisce commissioni o gruppi di lavoro per lo studio e la soluzione di problemi particolari;
- m) delibera l'acquisto a qualsiasi titolo, l'alienazione e la permuta di beni immobili, nonché la loro trasformazione e la costituzione sugli stessi dei diritti reali;
- n) delibera sulle domande di ammissione di Associazioni sindacali territoriali e parasindacali
- o) delibera sull'eventuale scioglimento della Federazione e sulla nomina di uno o più liquidatori;
- p) delibera su ogni altro argomento propostole dal Comitato di Presidenza.

Art. 10 - Riunione dell'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale si riunisce entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente federale o il Comitato di Presidenza o ne facciano richiesta scritta almeno un quinto dei componenti in carica dell'Assemblea stessa.

2. Alle riunioni dell'Assemblea nazionale partecipano, senza diritto di voto, anche i componenti degli Organi sociali federali i quali non siano Consiglieri delle Associazioni aderenti.

3. L'Assemblea nazionale è validamente costituita quando sono rappresentati almeno i due terzi delle Associazioni aderenti che dispongano di almeno il 60% dei voti degli iscritti.

4. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea nazionale si intende validamente costituita quando siano rappresentati almeno i tre quinti delle Associazioni aderenti che dispongano del 40% dei voti degli iscritti.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale vengono prese a maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea.

6. Le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati in Assemblea.

7. Tutte le votazioni riguardanti nomine o mozioni sulla fiducia debbono svolgersi a scrutinio segreto.

Art. 11 - Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva, organo di proposta e di gestione della Federazione, è composta dal Presidente federale, dai Vice Presidenti federali, dal Responsabile federale delle relazioni sindacali, dai Presidenti o dai Vice Presidenti dei Fondi o Enti di previdenza, assistenza e formazione contrattualmente costituiti per le categorie rappresentate, dai Presidenti o Amministratori Delegati delle società alle quali MANAGERITALIA partecipa.

2. La Giunta esecutiva, si riunisce di norma almeno otto volte l'anno e ha il compito di:

- a) predisporre il programma annuale, in tempo utile e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, recependo le indicazioni degli altri Organi direttivi federali nonché le istanze provenienti dalle Associazioni aderenti e, dopo l'approvazione dell'Assemblea nazionale, ne cura la corretta esecuzione e il raggiungimento dei relativi obiettivi;
- b) curare la gestione economica e finanziaria;
- c) predisporre il preventivo di spesa annuale e il rendiconto consuntivo;
- d) esprimere il parere sulle ipotesi dei contratti collettivi;
- e) organizzare i servizi della Federazione.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente federale è eletto dall'Assemblea nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti nelle prime due votazioni e con maggioranza semplice nelle eventuali successive votazioni.

2. Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- sovrintende alla gestione operativa della Federazione, di cui ha la rappresentanza legale;
- coordina obiettivi e strategie gestionali degli enti, società e organizzazioni ai quali la Federazione partecipa, in collegamento con i rappresentanti nominati dall'Assemblea nazionale per la relativa gestione;
- esegue le indicazioni e le delibere degli Organi federali e le traduce in piani di attività della cui attuazione risponde agli Organi medesimi;
- convoca l'Assemblea nazionale, la Giunta esecutiva, il Comitato di Presidenza ed il Congresso nei tempi e modi stabiliti;
- presiede il Comitato di Presidenza e la Giunta esecutiva;
- partecipa o delega la partecipazione, ove lo ritenga necessario, alle riunioni degli Organi direttivi delle Associazioni aderenti.

3. La carica di Presidente è incompatibile con la Presidenza di una Associazione aderente e con l'appartenenza agli organi di gestione dei Fondi "M. Negri" e "M. Besusso". Nessuno può essere Presidente della Federazione per oltre due quadrienni consecutivi.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente da lui designato ovvero, in subordine, dal Vice Presidente più anziano d'età; nel caso l'impedimento superi i 180 giorni, il Presidente decade e il Vice Presidente vicario convoca l'Assemblea nazionale per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - Vice Presidenti di area

1. L'Assemblea nazionale elegge nel proprio ambito, con maggioranza semplice dei suoi componenti, due Vice Presidenti di area che durano in carica quattro anni e non possono comunque ricoprire la carica per più di tre quadrienni consecutivi.

2. Ad uno dei Vice Presidenti eletti, l'Assemblea conferisce le seguenti attribuzioni: potere di firma congiunta con il Presidente federale; sovrintendenza alle operazioni contabili relative a patrimonio e gestione della Federazione; gestione delle incombenze amministrative e fiscali prescritte dalle vigenti norme; elaborazione dei conti preventivi e dei rendiconti consuntivi costituiti da stato patrimoniale e conto economico, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta esecutiva; conservazione dei documenti e dei registri contabili sociali.

3. La carica di Vice Presidente di area è incompatibile con la presidenza di una Associazione aderente.

4. I Vice Presidenti di area svolgono i seguenti compiti:

- a) sviluppano piani relativi alle aree di cui sono responsabili coerentemente con le linee guida indicate dall'Assemblea nazionale, dal Comitato di Presidenza e dalla Giunta esecutiva, predisponendo le relative coperture finanziarie da sottoporre all'approvazione degli Organi direttivi federali competenti;
- b) supportano le Associazioni aderenti agendo in collegamento con i rispettivi Responsabili di area;
- c) sono garanti del mantenimento degli standard gestionali, operativi e di erogazione dei servizi;
- d) possono partecipare, ove lo ritengano necessario, alle riunioni degli Organi direttivi delle Associazioni aderenti.

Art. 14 - Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è Organo di governo della Federazione e tramite politico gestionale tra le Associazioni aderenti e la Giunta esecutiva e l'Assemblea nazionale. Partecipa alla funzione di direzione amministrativa nell'ambito degli indirizzi espressi dall'Assemblea nazionale. Promuove l'attività degli Organi direttivi federali e territoriali allo scopo di garantire l'uniformità degli operati.

2. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente federale, dai Vice Presidenti federali e dai Presidenti delle Associazioni aderenti. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i componenti la Giunta esecutiva diversi dal Presidente federale e dai Vice Presidenti federali e, ove invitati dal Presidente, i Responsabili delle delegazioni territoriali.

3. Il Comitato di Presidenza ha il compito di:

- a) approvare i criteri di finanziamento delle Associazioni aderenti per la loro gestione normale e straordinaria;
- b) valutare le attività delle Associazioni aderenti e approvare eventuali interventi straordinari nonché gli stanziamenti per lo sviluppo dei progetti federali;

- c) approvare le decisioni di rilevante interesse per le attività delle Associazioni aderenti;
- d) proporre le modifiche allo Statuto;
- e) approvare le ipotesi dei contratti collettivi di lavoro sentito il parere della Giunta esecutiva;
- f) approvare e modificare il Regolamento di attuazione dello Statuto federale nonché le Norme Comuni per le Associazioni aderenti;
- g) proporre, in prossimità della scadenza del mandato del Presidente federale e dei Vice Presidenti federali in carica, i criteri e le modalità a cui far riferimento per la determinazione e l'erogazione degli emolumenti da corrispondere al Presidente federale e ai Vice Presidenti federali da nominare. Per il tempo necessario all'assunzione di tale decisione il Presidente federale e i Vice Presidenti federali in carica non partecipano alla riunione e il Comitato di Presidenza è presieduto da uno degli altri componenti designato nel proprio ambito.

4. Il Comitato di Presidenza si riunisce di norma almeno sei volte l'anno e la partecipazione alle sue riunioni non è delegabile.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo finanziario e amministrativo della Federazione ed è costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea nazionale. Il Collegio elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente e partecipa alle riunioni dell'Assemblea nazionale senza diritto di voto.

2. I Revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria della Federazione e sulla regolare conservazione dei beni in dotazione, eseguendo anche individualmente verifiche di cassa e contabili dopo aver preavvertito il Presidente ed il Vice Presidente di cui all'art.13 comma 2 del presente statuto; controllano i consuntivi e i preventivi della Federazione, relazionano alla Giunta esecutiva almeno trimestralmente sulle risultanze dei loro accertamenti e redigono le relazioni sul preventivo di spesa e sul rendiconto consuntivo della Federazione.

Art. 16 - Collegio nazionale dei Proviviri

1. Il Collegio nazionale dei Proviviri è costituito da nove membri effettivi e cinque supplenti, eletti fra gli iscritti che abbiano almeno 45 anni di età e dieci di iscrizione. I componenti del Collegio nazionale dei Proviviri non possono far parte di organi direttivi delle Associazioni aderenti o della Federazione, né di organismi ad esse collegati. Non più di due membri possono appartenere alla stessa Associazione aderente.

2. Il Presidente viene eletto dal Collegio fra i propri membri. In caso di assenza è sostituito dal componente più anziano di età. Egli partecipa di diritto, quale osservatore, alle riunioni dell'Assemblea nazionale.

3. Il Collegio nazionale dei Proviviri esamina e decide su ricorsi, in prima istanza, riguardanti:

- a) gli associati, per fatti relativi a incarichi o cariche federali ricoperte, per violazione di norme statutarie o regolamentari federali nonché per comportamenti comunque in contrasto con delibere adottate da Organi federali;
- b) gli organi della Federazione;
- c) gli organi direttivi delle Associazioni aderenti a norma dell'art. 5.

In seconda istanza, sulle materie di competenza dei Collegi dei Proviviri delle Associazioni aderenti.

4. Il Collegio nazionale dei Proviviri ha il compito di accertare la fondatezza dei ricorsi e di deliberare adeguati provvedimenti ove non risulti possibile conciliare la controversia e ripristinare il rispetto delle norme.

Tali provvedimenti sono:

- a) nei confronti di singoli iscritti:
 - 1) il richiamo scritto;
 - 2) la sospensione fino a sei mesi da eventuali cariche;
 - 3) la sospensione dell'elettorato attivo e passivo fino a quattro anni;
 - 4) la rimozione dagli incarichi o dalle cariche federali;
 - 5) l'espulsione.
- b) nei confronti di organi sociali della Federazione:
 - 1) la censura;
 - 2) la sospensione temporanea della validità di singole decisioni, con invito a riesaminare la materia;
- c) nei confronti degli organi sociali delle Associazioni aderenti, a norma dell'art. 5 del presente Statuto.

Avverso le decisioni in prima istanza è ammesso ricorso entro quaranta giorni dalla notifica, da inoltrarsi al Collegio nazionale dei Proviviri ed al Presidente della Federazione. Tale ricorso verrà attribuito per la definizione ad un Collegio di Appello.

5. Le decisioni assunte dal Collegio nazionale dei Proviviri, in seguito ad istanza sulle decisioni del Collegio dei Proviviri delle Associazioni aderenti, sono definitive e irrevocabili. Le decisioni sono vincolanti per le parti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO IV - CONSESSI CONSULTIVI

Art. 17 - Congresso

1. Il Congresso è composto dai delegati scelti, tra quelli che hanno partecipato ai pregressi territoriali, in numero e con modalità stabilite dal Comitato di Presidenza; si riunisce ogni 4 anni prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea nazionale.

2. Il Congresso ha il compito di dare un indirizzo politico e strategico della Federazione e delle aderenti allo scopo di realizzare gli obiettivi in tutte le aree che interessano la categoria: sindacali, previdenziali, assistenziali, professionali e sociali.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 18 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio netto della Federazione è costituito dalle risultanze del rendiconto consuntivo (stato patrimoniale e conto economico).

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. L'esercizio finanziario della Federazione e delle Associazioni aderenti inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

4. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, la Federazione partecipa in unione alle controparti datoriali alla gestione del Fondo Mario Negri, del Fondo Mario Besusso e del CFMT: i bilanci di tali Fondi ed Enti, nonché i bilanci delle società alle quali MANAGERITALIA partecipa, debbono essere presentati all'Assemblea nazionale in unione a quelli della Federazione.

Art. 19 - Scioglimento della Federazione

1. Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato col voto favorevole dei due terzi delle Associazioni aderenti che dispongano di almeno tre quarti dei voti degli iscritti. La delibera di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori e i relativi poteri.

2. Il patrimonio deve essere devoluto, in caso di scioglimento della Federazione per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20 - Adeguamento degli Statuti delle Associazioni

Gli Statuti delle Associazioni aderenti devono uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente Statuto nonché alle Norme Comuni allegate entro sei mesi dalla loro approvazione.

Art. 21 - Norma transitoria

L'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea nazionale non interrompe il decorso e il computo dei periodi di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art.7 del presente Statuto.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

REGOLAMENTO

di attuazione dello Statuto di MIT Federazione

Approvato dal Comitato di Presidenza del 14 maggio 2020

* riferimenti allo Statuto

* Art. 3 - comma 1

Art. 1 - Partecipazione alla Federazione

1. Le Associazioni che intendono associarsi a MANAGERITALIA debbono presentare domanda al Presidente della stessa, corredandola di Statuto, elenco dei componenti gli organi direttivi e di controllo e di quanto necessario a dimostrare la regolare costituzione.

2. Non possono far parte degli Organi federali gli associati delle Associazioni aderenti iscritti nei registri di MANAGERITALIA che rivestano incarichi di rappresentanza imprenditoriale nei confronti della Federazione o delle sue Associazioni o che siano dipendenti da organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali.

* Art. 3 - comma 2

Art. 2 - Altri partecipanti alla Federazione

1. La quota di iscrizione dovuta dai soggetti di cui al comma 2 dell'art.3 dello Statuto sarà determinata annualmente dalle Associazioni aderenti sulla base delle direttive emanate dal Comitato di Presidenza.

2. Alle riunioni dell'Assemblea nazionale partecipano i Rappresentanti delle Aree Quadri presso ciascuna Associazione sindacale territoriale.

* Art. 8 - commi 1 e 2

Art. 3 - Assemblea nazionale: rappresentanza

1. Nell'ambito di ciascuna Associazione aderente a tutti i Consiglieri e agli eventuali Responsabili delle Delegazioni partecipanti all'Assemblea nazionale sarà attribuito un numero eguale di voti, derivante dalla divisione di quelli di competenza dell'Associazione per il numero dei partecipanti stessi: gli eventuali resti saranno assegnati dal Consiglio direttivo dell'Associazione ad uno dei Consiglieri, in aggiunta a quelli attribuitigli per ripartizione.

2. Il Consiglio direttivo di ciascuna Associazione aderente dovrà nominare almeno un supplente e comunque dei supplenti nella proporzione massima del 20% dei Consiglieri dell'Associazione stessa e degli eventuali Responsabili delle Delegazioni aventi titolo a partecipare all'Assemblea nazionale, con arrotondamento all'unità superiore se l'eventuale parte decimale supera i cinque decimi*

Art. 10

Art. 4 - Assemblea nazionale: modalità di convocazione, documentazione, validità e votazioni

1. L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente federale con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo almeno quindici giorni prima della riunione.

2. In caso di urgenza l'Assemblea nazionale può essere convocata anche mediante telegramma, fax o altro mezzo idoneo con preavviso di tre giorni.

3. Il Presidente stabilisce data, ora e luogo di riunione dell'Assemblea nazionale: l'ordine del giorno è fissato dal Comitato di Presidenza. In caso di imprevedibili difficoltà, il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può procrastinare la data della riunione di un massimo di trenta giorni, oppure deciderne lo spostamento in altra località idonea.

4. L'avviso di convocazione deve indicare ordine del giorno, luogo, data e ora stabiliti per l'Assemblea e deve essere accompagnato dalle relazioni e da ogni altra documentazione inerente agli argomenti oggetto dell'Assemblea.

5. La validità della costituzione dell'Assemblea nazionale è accertata dalla Commissione verifica poteri e formalizzata a mezzo verbale, del quale verrà data lettura all'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni.

6. Alle votazioni riguardanti cariche sociali, nomine o mozioni sulla fiducia si procede a scrutinio segreto; per le altre si procede per alzata di mano, salvo che un decimo dei presenti chieda l'appello nominale e nei casi in cui il numero dei voti rappresentati possa essere determinante.

* Art. 10 - comma 1

Art. 5 - Assemblea nazionale: convocazione a richiesta e surroghe

1. La richiesta scritta di convocazione dell'Assemblea, di cui all'art. 10 comma 1 dello Statuto, deve pervenire al Presidente federale e in copia al Presidente del Collegio nazionale dei Proviviri a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in caso di urgenza a mezzo telegramma, fax o altro mezzo idoneo. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno da discutere, accompagnata da eventuali memorie pertinenti.

2. Verificata l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, il Presidente federale, entro quindici giorni dalla ricezione, provvede alla convocazione dell'Assemblea secondo le modalità previste nell'articolo precedente.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 10 comma 1 dello Statuto o il termine previsto dal comma precedente e in mancanza di convocazione dell'Assemblea da parte dei Vice Presidente in carica, l'Assemblea può essere convocata nei quindici giorni successivi, secondo le indicazioni seguenti:

- la convocazione può avvenire con firma congiunta dei Vice Presidenti in carica;
- in mancanza, con firma congiunta di un Vice Presidente e del Presidente del Collegio nazionale dei Proviviri;
- difettando le ipotesi a) o b), la convocazione può avvenire con firma congiunta del Presidente del Collegio nazionale dei Proviviri e del componente più anziano di età del Comitato di Presidenza.

* Artt. 9 comma 1 lett.h e 10 comma 6

Art. 6 - Assemblea nazionale: modifiche statutarie

1. Le modifiche allo Statuto dovranno essere proposte all'Assemblea nazionale dal Comitato di Presidenza o di

REGOLAMENTO

di attuazione dello Statuto di MIT Federazione

Approvato dal Comitato di Presidenza del 14 maggio 2020

propria iniziativa, o su richiesta di tante Associazioni che rappresentino almeno un terzo delle Associazioni rappresentanti almeno il 25% degli iscritti.

2. Quando l'Assemblea nazionale deve deliberare su modifiche statutarie, si osservano i seguenti adempimenti:

- a) a tutti i componenti dell'Assemblea deve essere stato inviato con la convocazione il testo delle variazioni proposte, accompagnato dalla relazione illustrativa;
- b) si procede alla lettura e votazione di ogni singolo articolo, con possibilità di dichiarazione di voto;
- c) una volta approvati tutti gli articoli, viene posto in votazione il testo complessivo: solo in caso di esito favorevole di tale ultima votazione le variazioni sono definitivamente approvate.

* Art. 14 - comma 3, lett. f

Art. 7 - Comitato di Presidenza: approvazione del Regolamento

1. Non appena da parte dell'Assemblea nazionale vengono approvate variazioni al testo vigente dello Statuto, la Federazione è tenuta ad elaborare le necessarie norme regolamentari di attuazione.

2. Il Presidente federale, dopo aver portato il testo delle modifiche a conoscenza delle Associazioni aderenti unitamente ad eventuali relazioni di accompagnamento, dispone con sollecitudine la convocazione di un Comitato di Presidenza che discuta e approvi le nuove norme proposte. Testo e relazione debbono essere spediti alle Associazioni e ai componenti il Comitato di Presidenza almeno trenta giorni prima della discussione.

3. Per quanto concerne lo svolgimento dei lavori per la discussione e approvazione del Regolamento, si applicano le seguenti norme:

- a) a tutti i componenti il Comitato di Presidenza deve essere stato inviato con la convocazione il testo delle variazioni proposte, accompagnato da relazione illustrativa;
- b) la prima parte della riunione deve essere dedicata ad un'ampia discussione;
- c) si procede alla lettura e votazione di ogni singolo articolo con possibilità di dichiarazione di voto;
- d) una volta approvati tutti gli articoli, viene posto in votazione il testo complessivo: solo in caso di esito favorevole di tale ultima votazione le variazioni sono definitivamente approvate.

4. Per l'approvazione delle singole norme o del testo completo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato di Presidenza.

* Art. 9 - comma 1, lett. I

Art. 8 - Assemblea nazionale: Commissioni e Gruppi di lavoro

1. L'Assemblea nazionale potrà costituire Commissioni e Gruppi di lavoro e ha facoltà di nominarne, sostituirne o revocarne con motivazione i componenti e il coordinatore, anche in corso di mandato.

2. Le Commissioni sono strumenti consultivi ed istruttori degli Organi federali; hanno capacità propositiva e possono ricevere deleghe operative nell'ambito delle rispettive competenze. La loro composizione deve rispondere a criteri di professionalità e disponibilità e in via subordinata anche a criteri di rappresentanza territoriale.

3. Alle riunioni possono presenziare il Presidente federale e/o un componente della Giunta federale.

* Artt. 11 e 14

Art. 9 - Riunioni del Comitato di Presidenza e della Giunta Esecutiva

1. Le riunioni del Comitato di Presidenza e della Giunta esecutiva sono convocate dal Presidente con mezzo idoneo almeno dieci giorni prima della data della riunione; nei casi di urgenza è ammessa la convocazione, sempre con mezzo idoneo, con preavviso di almeno tre giorni. Nell'avviso di convocazione debbono indicarsi ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione.

2. Di ogni riunione il Segretario dovrà stendere un verbale delle decisioni adottate che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e inviato ai componenti dei rispettivi Organi direttivi, dopo l'approvazione è consegnato agli atti della Federazione. Il testo del verbale, anche parziale, scritto o registrato, non può essere reso pubblico in qualsiasi forma senza autorizzazione degli Organi direttivi stessi.

3. Gli associati a MANAGERITALIA, con richiesta motivata, possono consultare i verbali degli Organi direttivi presso la sede della Federazione, senza diritto alla riproduzione, anche parziale, dei testi.

4. Le delibere valide a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità ha valore decisivo il voto del Presidente.

5. Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno tre quinti dei loro componenti.

6. Le richieste di verifica del numero legale debbono essere sottoscritte da almeno il 30% dei componenti di ciascun Organo e i richiedenti debbono risultare tutti presenti all'atto della verifica, pena l'immediata sospensione della stessa.

* Art. 12

Art. 10 - Presidente: poteri

1. Nei casi di urgenza, sentiti i Vice Presidenti, il Presidente esercita i poteri della Giunta esecutiva alla quale riferirà per la ratifica delle decisioni prese nella riunione che indirà entro trenta giorni dalla data in cui ha assunto le decisioni.

2. Il Presidente designa il Vice Presidente vicario. In difetto è considerato tale il Vice Presidente più anziano di età.

REGOLAMENTO

di attuazione dello Statuto di MIT Federazione

Approvato dal Comitato di Presidenza del 14 maggio 2020

* Artt. 8, 10, 11, 14, 15 e 16

Art. 11 - Funzionamento degli Organi collegiali - Norme Comuni

1. Tutti gli Organi collegiali vengono convocati dai rispettivi Presidenti con avviso scritto contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, rispettando le scadenze e i preavvisi che lo Statuto e il Regolamento prevedono. Le riunioni potranno anche tenersi a distanza, mediante strumenti di connessione telematica, allorché il Presidente, in accordo con i Vice Presidenti, ne ravvisi l'opportunità e purché sia possibile garantire i medesimi o analoghi diritti dei partecipanti, stabiliti da legge e statuto.

2. Il Presidente dei singoli Organi, avuto riguardo all'ordine del giorno della riunione, può prefissare la durata degli interventi; analogamente si procede in sede di Assemblea nazionale.

3. Le richieste di verifica del numero legale debbono essere sottoscritte da almeno il 30% dei componenti di ciascun Organo e i richiedenti debbono risultare tutti presenti all'atto della verifica, pena l'immediata sospensione della stessa.

4. Ogni altra modalità dei lavori degli Organi collegiali viene regolata da norme e procedure da loro stessi fissate.

5. I componenti degli Organi collegiali non possono farsi rappresentare da altri nelle adunanze, fatta eccezione per gli Organi a carattere consultivo e per la fattispecie di cui all'art. 8, comma 2 dello Statuto.

* Artt 15 e 16

Art. 12 - Riunioni del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio nazionale dei Proviviri

1. Nell'eventualità che si rendano vacanti posti di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti o il Collegio nazionale dei Proviviri, la sostituzione avverrà a mezzo dei supplenti in ordine di anzianità di iscrizione.

2. L'Assemblea nazionale, alla prima riunione utile, procederà al reintegro delle cariche vacanti.

* Art. 16

Art. 13 - Collegio nazionale dei Proviviri: regole di procedura

1. Il ricorrente al Collegio nazionale dei Proviviri deve provvedere a sue spese a far pervenire, con spedizione in pari data all'invio del ricorso, copia del ricorso stesso all'iscritto od organo sociale nei cui confronti è richiesta l'azione del Collegio: in difetto il ricorso si intende improponibile.

2. Il ricorrente, l'iscritto o l'organo sociale oggetto del ricorso possono presentare al Collegio memorie e documenti in qualsiasi fase istruttoria del procedimento.

3. Se oggetto del ricorso è un organo collegiale, la rappresentanza dello stesso nei confronti del Collegio viene di norma assunta dal Presidente ed altri due componenti, fatto salvo il caso in cui il Collegio ritenga di modificare e/o allargare la rappresentanza ad altri.

4. Il Collegio deve verificare la propria "competenza a conoscere" della controversia. In caso negativo, deve provvedere a darne immediata notizia al ricorrente, all'iscritto od organo sociale nei cui confronti è stata attivata la procedura ed al Presidente federale.

5. L'attivazione di indagini istruttorie del Collegio deve essere decisa con provvedimento collegiale. Nell'ambito delle proprie competenze, il Collegio deve sentire le parti e può procedere all'audizione di testi, all'esperimento di consulenze tecniche e a quant'altro ritenuto necessario ed opportuno: i relativi costi sono a carico della Federazione.

6. Il ricorso al Collegio deve riguardare fatti e circostanze verificatisi o oggettivamente conosciuti entro i dodici mesi immediatamente antecedenti la data della sua presentazione.

7. Fatti ed eventi per i quali il Collegio sia già stato interessato e per i quali abbia emesso propria decisione, eccezione fatta per i casi di ricorso previsti dallo Statuto, non possono essere riproposti al Collegio, anche da ricorrenti diversi.

8. Le decisioni del Collegio nazionale dei Proviviri quale organo federale, anche se riguardanti iscritti ed organi delle Associazioni sindacali territoriali, debbono essere portate a conoscenza del Presidente federale.

9. Nei casi di estrema gravità, il Collegio nazionale dei Proviviri può decidere a maggioranza di due terzi la convocazione di una apposita Assemblea dei soci di una Associazione sindacale territoriale, per sottoporre al loro giudizio la censura sull'operato dell'Associazione stessa.

10. Qualora il ricorso risulti, a giudizio del Collegio, palesemente infondato, con la decisione assunta è disposto a carico del ricorrente il rimborso delle spese sostenute per l'esame e la trattazione del ricorso, da determinarsi in via equitativa.

11. Tutti i termini previsti da Statuto e Regolamento relativi all'operatività del Collegio o del Collegio di Appello si intendono sospesi nei mesi di agosto e dicembre.

* Art. 16- comma 4

Art. 14 - Collegio nazionale dei Proviviri: costituzione del Collegio di Appello

1. Il Collegio di Appello è un organo arbitrale irrituale costituito da tre membri dei quali uno nominato dal Collegio nazionale dei Proviviri, uno nominato dalla parte ricorrente ed il terzo che rivestirà le funzioni di Presidente scelto dai due tra i Presidenti dei Collegi arbitrali.

2. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi di Presidenti di Collegi arbitrali, non superiori a sei, preventivamente concordata.

3. La costituzione del Collegio di Appello deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di notifica del ricorso.

REGOLAMENTO

di attuazione dello Statuto di MIT Federazione

Approvato dal Comitato di Presidenza del 14 maggio 2020

4. Il Collegio di Appello deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data in cui è stato investito del ricorso e la sua decisione è definitiva e irrevocabile.

5. Le spese relative al giudizio di appello sono poste a carico della parte soccombente, salvo che il Collegio ritenga di disporre, per giustificati motivi, la compensazione totale o parziale.

* Art. 20

Art. 15 - Statuti delle Associazioni aderenti

1. Durante i sei mesi di cui all'art.20 dello Statuto, qualora esistano norme statutarie delle Associazioni aderenti in contrasto con quelle federali statutarie, regolamentari o delle Norme comuni, le norme locali avranno prevalenza nei confronti degli iscritti e quelle federali per l'attività degli Organi associativi locali

2. Il Comitato di Presidenza provvederà a verificare la compatibilità degli Statuti delle Associazioni aderenti, allo spirito delle linee generali normative dello Statuto e del Regolamento federale, nonché delle indicazioni fornite dalla Federazione e l'assenza di disposizioni in contrasto con le stesse.

3. Qualora il Comitato di Presidenza rilevasse delle incompatibilità, inviterà l'Associazione inottemperante affinché le rimuova assegnando un termine; in difetto di adempimento all'invito, il Comitato di Presidenza potrà applicare la sanzione prevista all'art.5 comma 1 lett.d) dello Statuto federale, con delibera approvata da almeno due terzi dei componenti.

Art. 16 - Coordinamento delle elezioni degli Organi

1. Le Associazioni aderenti dovranno provvedere affinché i relativi Organi sociali elettivi vengano rinnovati nel rispetto di quanto previsto nelle Norme Comuni.